Mancato accoglimento e conseguente archiviazione dell'istanza finalizzata al rilascio di un'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 15 giugno 2022, n. 1970 - Maisano, pres.; Russo, est. - Salahenergy s.r.l. (avv. Mangione) c. Regione Siciliana - Assessorato per l'energia e i servizi di pubblica utilità (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Mancato accoglimento e conseguente archiviazione dell'istanza finalizzata al rilascio di un'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato in data 13 giugno 2016 e depositato il successivo 13 luglio, la società ricorrente ha rappresentato le circostanze che possono riassumersi come di seguito.

In data 26 luglio 2011, Salahenergy s.r.l. ha avanzato presso l'Assessorato resistente istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 387/2003, per la realizzazione di un impianto eolico nei territori dei comuni di Salapuruta, Santa Ninfa e Gibellina.

Intervenuto il sequestro preventivo del 90% del capitale della società ricorrente, quest'ultima, attese le difficoltà che la detta misura di prevenzione comportava nella gestione dell'istruttoria procedimentale, ha chiesto, con nota del 19 novembre 2015, un rinvio di mesi sei del termine assegnato per il completamento dell'istruttoria; l'istanza è stata parzialmente accolta con la nota prot. n. 39923 del 23 novembre 2015, con cui l'Assessorato ha concesso un termine di mesi quattro decorrenti dal ricevimento della nota stessa.

In pendenza di tale termine, in data 21 gennaio 2016, l'Assessorato resistente ha adottato il d.d.g. n. 13, con cui ha disposto la sospensione dei lavori delle conferenze di servizi relative ai procedimenti già avviati ed indicati nell'allegato A (in cui figura il nome della società ricorrente) sino all'emanazione del decreto del Presidente della Regione che avrebbe individuato, ai sensi dell'art. 1 l.r. 29/2015, le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kw.

Con decreto n. 238 dell'11 aprile 2016, l'istanza di autorizzazione unica avanzata dalla società ricorrente è stata rigettata, con definitiva archiviazione della pratica, atteso che, nel termine concesso con la nota prot. n. 39923 del 23 novembre 2015, Salahenergy s.r.l. non aveva provveduto all'inoltro della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria.

Avverso tale provvedimento la società ricorrente ha proposto il gravame in esame, deducendone l'illegittimità, per i seguenti motivi.

Il provvedimento di archiviazione sarebbe viziato da contraddittorietà e difetto di istruttoria, poiché l'amministrazione non avrebbe tenuto in alcun conto che il procedimento avviato sull'istanza della società ricorrente era stato sospeso con decreto n. 13/2016, adottato in pendenza del termine di quattro mesi concesso con la menzionata nota prot. n. 39923 del 23 novembre 2015.

Sotto altro profilo, sarebbe stato violato l'affidamento ingenerato nella ricorrente dal provvedimento di sospensione del procedimento istruttorio, i cui effetti non potevano venir meno in assenza di un provvedimento espresso che disponesse in tal senso.

Si è costituito, per resistere al ricorso, l'Assessorato Energia.

Alla pubblica udienza del 1° giugno 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il collegio preliminarmente ritiene opportuno osservare che il decreto n. 238/2016 è stato adottato al fine di impedire che, nelle more dell'individuazione delle aree reputate inidonee alla realizzazione di impianti eolici di potenza superiore a 20 kw, venissero concesse autorizzazioni uniche *ex* art. 12 relative ad impianti da installare in aree che avrebbero potuto ricadere nell'ambito di tale previsione.

Nel decreto in esame, invero, sono richiamate le disposizioni dettate dalla 1.r. 29/2015 e segnatamente:

- l'art. 1, che ha elencato alcuni specifici criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione dei detti impianti, da individuare con decreto del Presidente della Regione, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione medesima;
- l'art. 3, per il quale le disposizioni di cui all'art. 1 trovano applicazione anche in relazione ai procedimenti in corso non definiti da conferenza di servizi decisoria alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 29/2015.

Con il decreto in questione, dunque, l'amministrazione regionale ha voluto impedire che, nelle more della individuazione delle predette aree (ritenuta ormai prossima), venissero concesse, a mezzo di conferenza di sevizi decisoria, autorizzazioni



uniche ex art. 12 cit.; è per tale ragione che il decreto ha disposto la sospensione dei lavori "delle Conferenze di Servizi dei procedimenti già avviati", indicati nell'allegato A (e non di qualsivoglia procedimento per il rilascio di autorizzazione unica).

Occorre rilevare che per il procedimento avviato su istanza della ricorrente, a quella data, non era stata ancora indetta conferenza di servizi; anzi, più precisamente, su richiesta di parte ricorrente, con nota prot. n. 23298 dell'8 luglio 2015, l'Assessorato aveva revocato l'indizione della conferenza di servizi già fissata per il 13 luglio 2015. Ne consegue che non si poneva la necessità di adottare una simile cautela.

L'istanza in questione, invero, doveva essere ancora corredata della documentazione utile a renderla "procedibile", oltre che della documentazione tecnica e progettuale aggiornata (in questi termini si era espresso l'Assessorato, cfr. nota prot. n. 36517 del 29 ottobre 2015).

È probabilmente in tale ottica che l'amministrazione resistente non ha tenuto conto della sospensione procedimentale disposta con decreto n. 238/2016, ritenendo inutilmente trascorso il termine di quattro mesi concesso con nota prot. n. 39923 del 23 novembre 2015.

Ciò non toglie, tuttavia, che l'espressa menzione del procedimento avviato su istanza di Salahenergy s.r.l. nell'allegato A al menzionato decreto non poteva che indurre la ricorrente a ritenere che il procedimento (benchè non ancora nella fase della conferenza di servizi) fosse sospeso e che, quindi, la stessa potesse beneficiare ancora di tempo utile ad istruire la pratica.

Il provvedimento di rigetto impugnato – nel quale non si è dato atto né del decreto n. 238, né dell'affidamento da questo scaturente – è dunque illegittimo e merita annullamento.

In considerazione della peculiarità della fattispecie, deve essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di lite. P.O.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

